

STATUTO

del Comitato Genitori Liceo Socrate

Premessa

Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola, e opera al fine di rafforzare la collaborazione fra le varie componenti della scuola e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, culturale e sociale.

Art. 1: Costituzione e sede

E' costituito, in base al Decreto Legislativo no. 297 del 14/4/1994 – Norme Generali – Art. 15 e all' art. 44 del Regolamento d'Istituto, il Comitato dei genitori (Il Comitato) del Liceo Socrate in Roma, via Padre Reginaldo Giuliani n. 15 presso il quale ha sede.

Art. 2: Scopo e finalità

Il Comitato promuove il coordinamento tra i rappresentanti di classe, la collaborazione e la partecipazione tra i genitori e tra questi e le diverse componenti della scuola.

Tra l'altro, il Comitato si occupa di:

- promuovere occasioni di confronto tra i rappresentanti di classe allo scopo di individuare posizioni comuni su questioni attinenti alla scuola;
- favorire la comunicazione e la collaborazione con i rappresentanti dei genitori all'interno del Consiglio d'Istituto;
- formulare proposte alla scuola affinché siano valutate nelle sedi competenti;
- favorire lo scambio di informazioni tra le famiglie e la scuola;
- contribuire a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, organizzando iniziative e confronti su temi attinenti alla vita scolastica.

Art. 3: Componenti

Il Comitato è composto da membri ordinari e membri sostenitori.

Fanno parte del Comitato, in qualità di membri ordinari, i rappresentanti di classe dei genitori.

Ciascun genitore del Plesso può aderire al Comitato come membro sostenitore.

Art. 4: Assemblea del Comitato Genitori

L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato e rappresenta un momento di partecipazione democratica. L'Assemblea è la sede di promozione e realizzazione delle finalità di cui all'art. 2

dello Statuto.

Fanno parte dell'Assemblea con diritto di voto i membri ordinari del liceo. I membri sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. Il Presidente se ritiene può dare la parola durante l'assemblea ad un membro sostenitore per un breve intervento ed eventuale formulazione di proposte.

I rappresentanti dei genitori al Consiglio di Istituto hanno diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

L'Assemblea elegge tra i membri ordinari, a maggioranza relativa dei presenti:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

Si considerano valide le votazioni ottenute con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 5: Compiti delle cariche del Comitato

Il Presidente ha il compito di:

- convocare l'Assemblea del Comitato e fissare l'ordine del giorno;
- presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;
- rappresentare il Comitato nei confronti dei genitori, degli altri organi collegiali della Scuola, (del Dirigente scolastico, dei Comitati Genitori di altre scuole, del Comune, degli Enti Locali.

Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente e coadiuvarlo nello svolgimento del suo incarico.

Il Segretario ha il compito di garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurarne la pubblicità, inviandone copia attraverso la mailing list del comitato.

Art. 6: Gruppi di Lavoro

Il Comitato può nominare fra i suoi membri, sia ordinari che sostenitori, uno o più commissioni, gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscono temi specifici, presentano proposte all'Assemblea del Comitato per l'approvazione, e portano avanti le iniziative del Comitato.

Art. 7: Convocazioni

L'Assemblea del Comitato Genitori, con preciso ordine del giorno, deve essere convocata con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo posta elettronica alla casella che i componenti hanno

indicato alla scuola o a mezzo posta elettronica semplice ma avviso di avvenuta ricezione. Qualora l'email di destinazione non permetta l'avviso di ricezione la stessa si riterrà come inviata trascorsi 5 giorni dal ricevimento senza che vi sia stato riscontro dal parte del destinatario.

L'assemblea viene convocata dal Presidente (vedi Art. 5), dallo stesso Comitato che si autoconvoca a data successiva, o qualora il Comitato riceva una richiesta scritta di almeno 10 rappresentanti di classe.

L'assemblea viene convocata durante il periodo scolastico, e comunque almeno tre volte l'anno. Le assemblee del Comitato si tengono di norma presso i locali del Liceo.

Ogni seduta del Comitato viene verbalizzata da un genitore nominato dall'Assemblea. Il verbale viene conservato dal segretario.

Art. 8: Rinnovo delle cariche

Presidente, Vice Presidente e Segretario durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea del Comitato a maggioranza dei membri ordinari. In tal caso l'Assemblea provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo Presidente/Vice Presidente/Segretario.

Art. 9: Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto convocati per l'Assemblea del Comitato con il punto specifico all'ordine del giorno.

Art. 10: Convocazione prima assemblea annuale

Il Presidente in carica, o qualunque altro membro del comitato genitori, convocherà la prima assemblea di ogni anno scolastico al massimo entro 30 giorni dall'elezione dei rappresentanti di classe dandone comunicazione a tutti i membri del comitato in carica.

La scuola, su richiesta del richiedente la prima convocazione, comunicherà a quest'ultimo l'elenco dei rappresentanti neo eletti corredato di numero di telefono e indirizzo email.

La scuola comunicherà ai genitori eletti la data, l'ora e il luogo della prima assemblea.

Art. 11: Pubblicità

Lo Statuto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e alla Direzione Scolastica e pubblicato sul sito della scuola.